

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - diritto di accettazione - trasmissione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017

Successione legittima - Trasmissione del diritto ad accettare l'eredità in favore di chiamato a propria volta erede del chiamato precedente - Distinti atti di accettazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017